



*Assemblea Regionale Siciliana*  
**GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO**

**Disegno di legge presentato dal deputato: Faraone**

**Il 4 gennaio 2010**

**Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, costituzione del seggio unico e riordino della composizione degli organi istituzionali degli enti locali.**

**RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE**

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si intende perseguire un obiettivo di riforma che consenta agli enti locali siciliani di allinearsi con quanto avviene nel resto d'Italia, ma, soprattutto, consenta ai cittadini siciliani di esercitare più pienamente il diritto di voto in ordine alla scelta della propria rappresentanza.

La prima questione che emerge dall'analisi dell'attuale sistema elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia regionale è l'uso della scheda unica che viene consegnata a ciascun elettore cosicché il voto espresso dall'elettore risulta assegnato automaticamente anche al Sindaco o al Presidente della Provincia pur non essendo direttamente segnato il nome del candidato prescelto alle predette cariche.

Pur prevedendo l'attuale sistema elettorale il voto disgiunto, tuttavia esso è alquanto limitato nella sua effettiva volontà in quanto spesso è accaduto che si indichi solo l'espressione del voto di lista per l'elezione dei consigli comunali e provinciali e non quello per l'elezione del sindaco o del presidente della provincia. In sostanza il voto espresso solo a favore di una delle liste presenti è assegnato ugualmente al candidato sindaco o presidente cui quella lista è collegata. Ma, ci si chiede: l'elettore, realmente avrebbe voluto votare espressamente per quel candidato alla carica di sindaco o di presidente?

Resta, in ipotesi, un più che legittimo dubbio a tal proposito. Così stando le cose, infatti, la volontà dell'elettore non è pienamente espressa, quindi rispettata secondo il principio univoco di una scelta deliberata a favore di uno dei diversi candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

La presenza della scheda unica, di fatto, non solo porta confusione nell'elettorato ma è anche causa dell'aumento di schede nulle per la difficoltà di praticare il voto disgiunto sul cui principio la stessa legge si articola.

L'attuale sistema che ancora l'elezione pur diretta del sindaco e del presidente della provincia, alla maggioranza dei partiti e/o delle liste a lui collegate che lo sostiene cui, per derivazione, è trasmesso-assegnato il voto espresso dell'elettore, inficia la base principale dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia che non può trovare intermediari di sorta tra lui e il corpo elettorale che lo elegge.

Cosa diversa, è invece, la scelta della componente chiamata a costituire la rappresentanza del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Del resto queste riflessioni riteniamo siano supportate adeguatamente da tutta la discussione e gli approfondimenti che videro nascere, dapprima, la prima legge di elezione diretta del sindaco che il parlamento siciliano, primo in Italia, deliberò votando la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 che prevedeva, appunto, l'utilizzo della doppia scheda successivamente votando la legge regionale 15 settembre 1993, n° 26 sull'elezione diretta del presidente della provincia regionale.

A tale sistema di elezione bisogna ritornare, cioè della doppia scheda elettorale, al fine di assicurare il rispetto della più genuina volontà dell'elettore.

Ma, accanto a questa prima fondamentale questione, ne esistono altre da affrontare e risolvere apportando i dovuti e necessari aggiustamenti all'attuale legislazione.

Dopo 17 anni dalla prima legge sull'elezione diretta del sindaco, l'esperienza ha evidenziato e fatto lievitare alcune storture e incongruenze che hanno tradito lo spirito originario della stessa legge di elezione diretta del Sindaco.

Per ricondurre nei limiti di una normale dialettica politica e di un vero assetto democratico la rappresentanza istituzionale degli organi elettivi degli enti locali, è necessario allineare la normativa regionale con quella nazionale introducendo quindi elementi di un più rispondente collegamento con la reale ed effettiva volontà degli elettori.

I fatti lo dimostrano.

Basti pensare, ad esempio, al comma 7 dell'art. 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, laddove prevede che il candidato sindaco può indicare agli elettori, in uno al proprio programma, una lista di assessori ma che non è tenuto, una volta eletto, a tramutare l'indicazione in provvedimento amministrativo di effettiva nomina, così tradendo un elemento basilare dello spirito della l.r. 7/92, cioè la fiducia e il consenso di base che devono, invece, essere salvaguardati. Così vale anche per l'elezione del Presidente della provincia con quanto previsto dalla lettera g) comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n° 26.

Questo vuoto legislativo deve essere colmato e quindi occorre che il legislatore introduca una norma che vincoli la scelta indicativa e discrezionale del sindaco e del presidente della provincia fatta prima della elezione, alla effettiva nomina degli assessori designati, salvo la revoca secondo quanto previsto dalla legge.

Oppure, ancora, si pensi al tema della incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore – non vigente nel resto d'Italia almeno nelle realtà locali non superiori a 15.000 abitanti dove, invece, si può adeguatamente svolgere il compito di assessore senza che ciò sia incompatibile con la funzione di consigliere comunale.

Oppure, basti accennare qui, al tema essenziale per una vera e reale base democratica della rappresentanza e di come questa sia effettivamente corrispondente alla reale volontà popolare.

In sostanza, è noto, l'attuale sistema maggioritario di elezione del consiglio comunale fino a 10.000 abitanti prevede che a contendersi la rappresentanza consiliare siano soltanto le prime due liste che

abbiano conseguito maggiori consensi, restando esclusi dal consiglio comunale le eventuale altre liste che si sono presentate agli elettori.

Pur condividendo il sistema maggioritario per eleggere la maggioranza consiliare e nel garantire a questa una certa consistenza numero per amministrare, tuttavia non può più condividersi l'estromissione della minoranza dai consigli comunali e che essa non sia veramente rappresentativa della volontà popolare che magari si è espressa in una plurima rappresentanza.

In questo senso dicasi pure per l'esclusione, anacronistica e illogica, del, o dei, candidato sindaco la cui lista non vinca le elezioni il quale addirittura rimane fuori dal consiglio comunale o provinciale nonostante abbia potuto ricevere, quale candidato sindaco collegato ad una determinata lista o coalizione, un consistente e significativo consenso.

Tutto ciò, ancora una volta, non avviene a livello nazionale, prevedendo invece, l'art. 73, comma 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, che sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

Cosicché, una vera riforma in tal senso deve garantire sia la maggioranza dei consiglieri al sindaco che ha vinto le elezioni, ma, al contempo, deve garantire che la composizione della minoranza consigliere sia effettivamente lo specchio del voto espresso dagli elettori che hanno scelto fra diverse liste.

E' questo un elemento minimo di democrazia che bisogna introdurre nel sistema normativo vigente in Sicilia.

Tutti questi temi affrontati organicamente e unitariamente con la presente proposta, alla fine, immettono nell'attuale sistema legislativo maggiori elementi di democrazia diffusa e di rafforzamento della partecipazione dei cittadini nella vita della propria città propri di una migliore razionalizzazione del sistema.

-----0-----

## Disegno di legge di iniziativa parlamentare

### Art. 1

#### Modalità di elezione del sindaco

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 é abrogato.
2. La votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene mediante due schede separate, di colore diverso, una per l'elezione del sindaco, l'altra per l'elezione del consiglio comunale”.

Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:

“1. La scheda di votazione per l'elezione del sindaco contiene il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco con accanto il contrassegno identificativo di ogni candidatura.

2. Il voto per il sindaco si esprime tracciando un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno identificativo del candidato, ovvero su entrambi.

3. Per la nullità delle schede si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono annullate le schede che non consentono di individuare la scelta dell'elettore.”

#### Art. 2

##### Modalità di elezione del presidente della provincia regionale

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 é abrogato.

2. La votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio avviene mediante due schede separate, di colore diverso, una per l'elezione del sindaco, l'altra per l'elezione del consiglio comunale”.

Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:

“1. La scheda di votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale contiene il nome e il cognome dei candidati alla carica di presidente con accanto il contrassegno identificativo di ogni candidatura.

2. Il voto per il presidente della provincia regionale si esprime tracciando un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno identificativo del candidato, ovvero su entrambi.

3. Per la nullità delle schede si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono annullate le schede che non consentono di individuare la scelta dell'elettore.”

#### Art. 2

##### Procedimento elettorale

1. L'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio decreto, in relazione alla classe dei comuni, determina, per ciascun comune, la costituzione del seggio unico dove confluiscono le schede elettorali per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

2. Compite le operazioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29 il presidente di sezione trasmette tempestivamente al seggio unico costituito per il comune di riferimento, con gli agenti della forza pubblica, l'urna contenente le schede votate per l'elezione del sindaco e/o del presidente della provincia.

3. Tutte le urne contenenti le schede votate provenienti dalle sezioni elettorali sono svuotate in un unico o più adeguati contenitori.

4. Le operazioni di cui agli articoli 50 e 53 della legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29 sono effettuate dal presidente del seggio unico.

5. Con successivo regolamento sono disciplinate modalità e termini per le operazioni di scrutinio in conformità con le disposizioni della presente legge.

### Art. 3

#### Estensione dell'applicazione del sistema maggioritario ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sostituire, ovunque ricorra, l'espressione 10 mila abitanti' con l'espressione 15 mila abitanti';

b) all'articolo 3 sostituire, ovunque ricorra, l'espressione 10 mila abitanti' con l'espressione 15 mila abitanti';

c) all'articolo 4 sostituire, ovunque ricorra, l'espressione 10 mila abitanti' con l'espressione 15 mila abitanti';

d) all'articolo 10 sostituire, ovunque ricorra, l'espressione 10 mila abitanti' con l'espressione 15 mila abitanti'.

### Art. 4

#### Candidatura alla carica di sindaco

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7, è così sostituito: "Il candidato sindaco deve inoltre presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare. Una volta eletto egli è obbligato ad assumere la determinazione di effettiva nomina degli assessori precedentemente indicati, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 9 della presente legge".

### Art. 5

#### Candidatura alla carica di presidente della provincia regionale

L'ultimo periodo della lettera g) comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n° 26, è così sostituito: "Il candidato alla carica di presidente della provincia regionale deve inoltre presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare. Una volta eletto egli è obbligato ad assumere la determinazione di effettiva nomina degli assessori precedentemente indicati, salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 12 della presente legge".

### Art. 6

#### Giunta comunale

Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7 è così sostituito:

"1. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, la carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale".

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo statuto può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori;

#### Art. 7 Attribuzione di seggi

Il comma 5, dell'art. 2 della legge regionale 15 agosto 1997, n° 35 e sue successive e modifiche e integrazioni, è così sostituito:

1. "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. Il restante 40 per cento dei seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

#### Art. 8 Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge, entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale della regione siciliana.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1 le previsioni di cui alla presente legge entrano in vigore in occasione del primo rinnovo utile degli organismi elettivi.

#### Art. 9 Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme in contrasto con la presente normativa cessano di avere vigore.

#### Art. 10 Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata in gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 13 comma 2.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

On. Davide Faraone